

STATUTO

**F.A.R.M.A. - S.R.L. - FABBRICA
ACCESSORI RICAMBI
MOTO E AUTO**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MEDICINA BO VIA GALILEO
GALILEI 171

Numero REA: BO - 226070

Codice fiscale: 00662650373

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-12-2021 - Statuto completo	2
--------------------------------------------------------------	---

STATUTO DELLA SOCIETA' "F.A.R.M.A. - S.R.L. - FABBRICA ACCESSORI RICAMBI MOTO E AUTO"

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Art. 1 – Denominazione

La società è denominata: "F.A.R.M.A. - S.R.L. - FABBRICA ACCESSORI RICAMBI
MOTO E AUTO" (la "Società").

Art. 2 – Sede

La società ha sede legale in Medicina (BO).

Gli amministratori hanno facoltà di istituire e sopprimere succursali, uffici, filiali,
depositi, magazzini e rappresentanze sia in Italia sia all'estero.

Art. 3 – Domicilio

Il domicilio dei soci, il numero di telefax, l'indirizzo di posta elettronica, quello di
Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) o altri recapiti e riferimenti ai quali sono
validamente effettuati comunicazioni o avvisi previsti dallo Statuto o comunque
effettuati dalla Società, sono quelli che risultano dalla documentazione pubblicata
nel Registro delle Imprese e che siano comunque stati a tal fine comunicati dagli
interessati.

Art. 4 – Oggetto sociale

La Società ha per oggetto:

- a) l'esercizio di officina meccanica per fabbricazione e riparazione di articoli per
auto, moto ed accessori, nonché di prodotti diversi per usi domestici, industriali,
agricoli ed artigianali e la vendita di tali prodotti;
- b) stampaggio/pressofusione e lavorazione di materie plastiche e di leghe leggere;
produzione di particolari meccanici per attrezzi; lavorazioni meccaniche in genere
per conto terzi; costruzione e manutenzione stampi per leghe leggere e plastica;
progettazione e assistenza tecnica alla realizzazione di prodotti tecnici;
- c) la prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato alle attività di cui ai
precedenti punti, compresa la prestazione di servizi di consulenza e assistenza, a
mezzo di soggetti professionalmente qualificati;
- d) lo svolgimento di attività in settori complementari e accessori, ausiliari e affini a
quelli elencati ai precedenti paragrafi, nonché l'assunzione e la gestione di
partecipazioni in società, imprese, consorzi ed enti di qualsiasi tipo, italiani e
stranieri, svolgenti le attività medesime;
- e) il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società partecipate,
inclusa la prestazione in favore di queste società di servizi di varia natura e scopo,
compresa la facoltà di compiere operazioni di acquisto, vendita e permuta di tali
partecipazioni, nonché compiere operazioni finanziarie al servizio delle partecipate,
escluse in ogni caso le attività di raccolta del pubblico risparmio e ogni altra attività
finanziaria riservata, il tutto nei limiti di legge e ferme le autorizzazioni
eventualmente richieste dalla legge.

La società può costituire e gestire qualsiasi rapporto, compiere tutti gli atti e
operazioni, comunque ritenuti necessari o utili per il perseguimento dell'oggetto
sociale, comprese le operazioni mobiliari e immobiliari, le prestazioni di fidejussioni,
avalli e garanzie in genere, anche reali, sia nell'interesse delle società partecipate sia
di terzi.

La Società ha facoltà di raccogliere risparmio presso i soci che vi consentano, a
titolo di finanziamento – anche gratuito – sia ordinario sia in conto capitale, nel
rispetto della normativa di legge e regolamentare nel tempo vigente.

Viene espressamente esclusa ogni attività finanziaria nei confronti del pubblico, ogni
attività che rientri nelle prerogative che necessitano dell'iscrizione in Albi
Professionali o comunque riservata per legge ed ogni attività vietata dalla legge
tempo per tempo vigente in materia e, in particolare, ai sensi di quanto disposto

dall'articolo 113 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

Art. 5 – Durata

La Società ha durata sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea.

CAPITALE SOCIALE - QUOTE - SOCI

Art. 6 – Capitale

Il capitale sociale è di Euro **2.021.667,00** (duemilioniventunomilaseicentosessantasette e zero centesimi) ed è suddiviso in quote ai sensi di legge.

Le quote di partecipazione nella Società sono suddivise nelle seguenti categorie ai sensi e nei limiti previsti in materia di disposizioni applicabili alle PMI (Piccole Medie Imprese) costituite in forma di società a responsabilità limitata:

- quote di categoria "A", ciascuna di misura variabile e divisibile (le "Quote A"), attualmente del valore nominale di euro 1.480.000,00 (unmilionequattrocentottantamila virgola zero zero). Le Quote di categoria A conferiscono ai rispettivi titolari ("Soci A") tutti i diritti previsti nel presente statuto;
- quote di categoria "B", ciascuna di misura variabile e divisibile (le "Quote B"), attualmente del valore nominale di euro 520.000,00 (cinquecentoventimila e zero centesimi). Le Quote di categoria B conferiscono ai rispettivi titolari ("Soci B") tutti i diritti previsti nel presente statuto;
- quote di categoria "C", ciascuna di misura variabile e divisibile (le "Quote C"), attualmente del valore nominale di euro 21.667,00 (ventunomilaseicentosessantasette e zero centesimi). Le Quote di categoria C conferiscono ai rispettivi titolari ("Soci C") tutti i diritti previsti nel presente statuto.

Ai fini di cui al presente Statuto, il termine "Titolare di Quote A" indica il socio titolare di Quote A, il termine "Titolare di Quote B" indica ciascuno dei soci titolare di Quote B e il termine "Titolare di Quote C" indica ciascuno dei soci titolare di Quote C. Ai fini dell'interpretazione del presente Statuto, i termini indicati al singolare includono il plurale e viceversa.

Ove stabilito da norme inderogabili, la Società può adottare le diverse tecniche di rappresentazione, legittimazione e circolazione previste dalla normativa pro tempore vigente.

Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro nei limiti consentiti dalla legge.

Tutte le quote di partecipazione al capitale sociale hanno le medesime caratteristiche e conferiscono i medesimi diritti, fatta eccezione per quanto stabilito dal presente Statuto. In particolare:

Quote A

Le Quote A, oltre ai diritti previsti dal presente Statuto indifferentemente per tutte le categorie di Quote e dalla legge, attribuiscono:

- (i) il diritto di veto su determinate Materie Riservate di Assemblea (come definite all'articolo 18);
- (ii) il diritto di designare 2 (due) ovvero 3 (tre) membri del Consiglio di Amministrazione, ivi incluso l'Amministratore Delegato secondo quanto previsto al successivo articolo 20;
- (iii) il diritto di designare 2 (due) membri effettivi e 1 (un) membro supplente del Collegio sindacale, secondo quanto previsto al successivo articolo 29;
- (iv) il Diritto di Trascinamento;
- (v) il diritto di voto nell'assemblea dei soci e nelle decisioni dei soci.

Quote B

Le Quote B, oltre ai diritti previsti dal presente Statuto indifferentemente per tutte le categorie di Quote e dalla legge, attribuiscono:

- (i) il Diritto di Seguito;
 - (ii) il diritto di veto su determinate Materie Riservate di Assemblea (come definite all'articolo 18);
 - (iii) il diritto di designare 2 (due) membri del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto al successivo articolo 20;
 - (iv) il diritto di designare 1 (un) membro effettivo e 1 (un) membro supplente del Collegio sindacale, secondo quanto previsto al successivo articolo 29;
 - (v) il diritto di voto nell'assemblea dei soci e nelle decisioni dei soci.
- Le Quote B perdono automaticamente e definitivamente i diritti menzionati sub (ii), (iii) e (iv) che precedono nel caso in cui, in ogni momento, le Quote B rappresentino una percentuale inferiore al 10% (dieci per cento) del capitale sociale della Società.

Quote C

Le Quote C, oltre ai diritti previsti dal presente Statuto indifferentemente per tutte le categorie di Quote e dalla legge, attribuiscono:

- (i) il Diritto di Seguito;
- (ii) il diritto di voto nell'assemblea dei soci e nelle decisioni dei soci; e
- (iii) il Diritto Patrimoniale di cui al successivo Articolo 10-bis.

Art. 7 – Trasferimento delle quote

Ai fini del presente Statuto per "Quote" si intendono le quote, di qualsiasi categoria, emesse dalla Società come di tempo in tempo detenute, nonché

- (i) ogni altro strumento finanziario acquistato a qualsiasi titolo con diritto di voto nella Società o con diritti patrimoniali e/o amministrativi prioritari rispetto alle quote rappresentative del capitale sociale della Società di qualsiasi categoria;
- (ii) le quote eventualmente sottoscritte o acquistate per effetto di aumenti di capitale a pagamento e/o assegnate a seguito di aumenti di capitale gratuiti o di altre operazioni sul capitale della Società e/o i titoli partecipativi o di ogni altra natura di società e/o enti e/o istituzioni diversi dalla Società che venissero attribuiti ai soci in seguito ad operazioni di trasformazione, fusione o scissione ovvero di una qualsiasi operazione equipollente, deliberate dalla Società;
- (iii) le obbligazioni o i titoli di debito convertibili della Società, così come le quote provenienti dalla relativa conversione;
- (iv) tutte le quote e diritti, comprensivi dei diritti di opzione e/o warrant e di ogni altro strumento finanziario che dia diritto ad acquistare, scambiare, convertire e/o sottoscrivere quote con diritto di voto o obbligazioni convertibili con diritto di voto della Società, incluse le quote acquisite in base al loro esercizio.

Ai fini del presente Statuto il termine "Trasferimento", o similari, deve intendersi comprensivo di qualsiasi forma di vendita (anche se in blocco con altri beni) e di qualsiasi altro negozio, a titolo oneroso o a titolo gratuito (inclusi in via meramente esemplificativa la permuta, il riporto, il conferimento, la fusione, la liquidazione, il trasferimento di azienda, la vendita forzosa o la donazione) in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, anche solo transitoriamente o a titolo fiduciario, il risultato del trasferimento a terzi, della proprietà o di altro diritto (anche attraverso negozi costitutivi di diritti di garanzia) sulle Quote o in forza dei quali si consegua, sia pur solo transitoriamente o a titolo fiduciario, il risultato del trasferimento a terzi dei diritti (incluso il diritto di pegno, di usufrutto o di voto) inerenti alle Quote ovvero la perdita del diritto del Socio di determinarsi autonomamente o di esercitare il diritto di voto nell'Assemblea della Società per tutta o parte della propria partecipazione; resta peraltro inteso che le Quote potranno essere costituite in pegno a favore di istituti di credito che erogino finanziamenti alla Società o alle sua controllate.

Ai fini di cui al presente Statuto, il termine "Giorno Lavorativo" significa qualunque giorno solare (ad eccezione del sabato, della domenica e delle festività pubbliche) in



cui le banche sono normalmente aperte al pubblico in Bologna.

Art. 8 – Periodo di Lock-up

Salvo quanto previsto all'Articolo 11 (*Trasferimenti consentiti*), le Quote B e le Quote C non potranno essere, in tutto o in parte, oggetto di Trasferimento fino al 26 marzo 2026 (**"Periodo di Lock-up"**).

Art. 9 – Diritto di Seguito

Salvo quanto previsto all'Articolo 11 (*Trasferimenti consentiti*), nel caso in cui il Titolare di Quote A intendesse Trasferire le proprie Quote ad un terzo, il Titolare di Quote A, laddove richiesto da uno o più Titolari di Quote B ovvero dei Titolari di Quote C, dovrà procurare che l'acquirente delle proprie Quote (di seguito, l'**"Acquirente"**) offra di acquistare, contestualmente e subordinatamente all'acquisto delle Quote del Titolare di Quote A anche tutte le Quote detenute dai Titolari di Quote B e/o dai Titolari di Quote C che ne abbiano fatto richiesta, ai medesimi termini e condizioni (ivi compresi i termini di pagamento del prezzo *pro quota* nonché dichiarazioni, obblighi di garanzia e indennizzi) a cui avverrà il Trasferimento all'Acquirente delle Quote del Titolare di Quote A (il **"Diritto di Seguito"**) e troveranno applicazione le seguenti previsioni:

- a) il Titolare di Quote A dovrà inviare una comunicazione scritta ai Titolari di Quote B e ai Titolari di Quote C contenente la propria intenzione di procedere al Trasferimento delle Quote A, nonché (i) il nominativo dell'Acquirente e (ii) le condizioni, i termini e le modalità del previsto Trasferimento, con particolare riferimento al prezzo di Trasferimento e alle modalità di pagamento, corredata dalla relativa documentazione in grado di attestare quanto precede (la **"Comunicazione di Trasferimento"**);
- b) laddove i Titolari di Quote B e/o i Titolari di Quote C intendano esercitare il proprio Diritto di Seguito, una volta ricevuta la comunicazione di cui alla precedente lettera a) dovranno comunicare per iscritto al Titolare di Quote A, entro e non oltre 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla ricezione della predetta comunicazione, a pena di decadenza, l'intenzione di Trasferire tutte le proprie Quote per cui hanno esercitato il diritto di Seguito;
- c) il Trasferimento delle Quote A del Titolare di Quote A all'Acquirente dovrà essere perfezionato entro e non oltre 90 (novanta) giorni lavorativi dalla data in cui sarà terminata la procedura per l'esercizio del Diritto di Seguito ai sensi della precedente lettera (b); le Quote B detenute dai Titolari di Quote B e le Quote C detenute dai Titolari di Quote C che abbiano esercitato il Diritto di Seguito saranno Trasferite all'Acquirente contestualmente al Trasferimento delle Quote A del Titolare di Quote A e ai medesimi termini e condizioni (inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, proporzionalmente, eventuali obblighi di indennizzo, dichiarazioni e garanzie a favore del terzo, meccanismi di aggiustamento prezzo o equivalenti che possano determinare ovvero avere comunque l'effetto di aumentare o ridurre il prezzo);
- d) nel caso in cui la cessione delle Quote A del Titolare di Quote A non abbia luogo nel suddetto termine di 90 (novanta) giorni lavorativi, le comunicazioni di cui alle precedenti lettere (a) e (b) resteranno prive di effetto e il Titolare di Quote A che volesse procedere successivamente alla vendita delle proprie Quote dovrà attivare nuovamente la procedura disciplinata dal presente Articolo.

Art. 10 – Diritto di trascinamento

Nel caso in cui il Titolare di Quote A ricevesse da un terzo un'offerta per il trasferimento dell'intero capitale sociale della Società avrà il diritto di chiedere e ottenere al fine di soddisfare la richiesta del terzo offerente e di attuare la dismissione del 100% del capitale della Società che i Titolari di Quote B e i Titolari di Quote C trasferiscano al suddetto terzo offerente tutte le proprie Quote ai medesimi



termini e condizioni offerti dal terzo per il trasferimento delle Quote del Titolare di Quote A (di seguito, il **"Diritto di Trascinamento"**), il tutto subordinatamente ai termini e condizioni che seguono:

- a) il corrispettivo complessivamente offerto dal terzo offerente per il 100% del capitale della Società dovrà risultare complessivamente non inferiore all'importo determinato sulla base del seguente calcolo: 5x EBITDA risultante dall'ultimo bilancio approvato ± la Cassa Netta;
- b) il Diritto di Trascinamento dovrà essere esercitato dal Titolare di Quote A mediante espressa dichiarazione contenuta nella Comunicazione di Trasferimento;
- c) il trasferimento delle Quote dei Titolari di Quote B e dei Titolari di Quote C a favore del terzo offerente, in caso di esercizio del Diritto di Trascinamento, dovrà avvenire per un corrispettivo proporzionalmente pari a quello corrisposto ai Titolari di Quote A dal Trasferitario;
- d) la formalizzazione del Trasferimento e il pagamento del corrispettivo dovranno avvenire contestualmente al trasferimento della Partecipazione dell'altra Parte ai medesimi termini e condizioni (inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, proporzionalmente, eventuali obblighi di indennizzo, dichiarazioni e garanzie a favore del terzo, meccanismi di aggiustamento prezzo o equivalenti che possano determinare ovvero avere comunque l'effetto di aumentare o ridurre il prezzo) e con le medesime modalità.
- e) In ogni caso ai soci trascinati dovrà essere riconosciuto un corrispettivo almeno pari al valore di liquidazione delle quote calcolato ai sensi dell'articolo 2473 cod.civ. Ai fini di cui al presente articolo "Cassa Netta" e "EBITDA" hanno il significato di cui all'Allegato 1.

Art. 10-bis – Diritto Patrimoniale

Qualora i proventi che i Titolari di Quote A e i Titolari di Quota B riceverebbero al verificarsi di un Evento di Riparto (come di seguito definito) siano superiori all'Importo Target (come di seguito definito), il 15% dell'importo eccedente l'Importo Target sarà distribuito ai Titolari di Quote C, purché alla data dell'Evento di Riparto la Società non abbia revocato per giusta causa dalla carica di amministratore delegato il Titolare di Quote C ovvero il socio di controllo di quest'ultimo.

Ai fini di cui al presente Articolo 10-bis si intende per

"Evento di Riparto" ciascuno dei seguenti eventi: (a) Quotazione della Società e/o (b) qualsiasi vendita (eseguita in una o più transazioni correlate) di più del 50% del capitale sociale della Società (c) qualsiasi vendita (eseguita in una o più transazioni correlate) di tutti o sostanzialmente tutti i beni della Società e/o (d) messa in liquidazione o scioglimento della Società e/o (e) la distribuzione di dividendi e/o riserve disponibili.

"Importo Target" indica con riferimento ai Titolari di Quote A e ai Titolari di Quote B, l'importo che consenta loro di maturare un IRR (come di seguito definito) del 15% sul rispettivo Investimento (come di seguito definito) e da consentire loro di incassare un importo almeno pari a 2,5 volte il rispettivo investimento.

"Investimento" indica per ciascun socio tutti gli esborsi e versamenti effettuati da tale socio per sottoscrivere e/o acquisire partecipazioni nella Società a qualsiasi titolo, ivi inclusi, in via meramente esemplificativa:

- (i) l'importo del prezzo corrisposto per l'acquisto di partecipazioni;
- (ii) i versamenti a titolo di capitale di rischio (quali, ad esempio, aumenti di capitale (inclusivi di nominale e sovrapprezzo), versamenti a fondo perduto, a copertura perdite, in conto capitale, in conto futuro aumento di capitale o qualsivoglia altro apporto patrimoniale in denaro);
- (iii) i versamenti a titolo di capitale di debito (quali, ad esempio, finanziamenti soci, fruttiferi o non, prestiti obbligazionari, anche convertibili, o qualsivoglia altro

versamento in denaro a titolo di capitale di debito).

"IRR" indica il tasso di sconto composto annualizzato che, applicato ai flussi di cassa corrisposti o ricevuti da un socio in relazione alla propria partecipazione nella Società, determina l'equivalenza tra i valori attuali del relativo Investimento (assunti con valore negativo) e delle relative distribuzioni (assunti con valore positivo).

Art. 11 - Trasferimenti Consentiti

Le disposizioni di cui agli Articoli 8 (Periodo di Lock-Up), 9 (Diritto di Seguito) e 10 (Diritto di Trascinamento) non troveranno applicazione in caso di Trasferimento di Quote (i) a favore del Titolare di Quote A; ovvero, con riferimento alle Quote B (ii) a favore di Titolari di Quote B che detengano più del 6% del capitale sociale; ovvero (iii) mortis causa ((i), (ii) e (iii), collettivamente, i "Trasferimenti Consentiti").

Art. 12 – Recesso

I soci hanno diritto di recedere, per tutte o alcune delle loro quote, nelle sole fattispecie di cui all'art. 2473, co. 1, cod. civ.

I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle quote ed il relativo procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

TITOLI DI DEBITO

Art. 13 – Titoli di debito e strumenti finanziari

La Società, nelle forme di legge, può emettere i titoli di debito di cui all'art. 2483 del codice civile. In tal caso, la competenza è rimessa all'assemblea dei soci della Società.

ASSEMBLEA

Art. 14 – Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta (180) giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società.


Le assemblee si tengono presso la sede della Società; previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione possono anche tenersi altrove purché in Italia.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione (e per esso dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da altro soggetto all'uopo delegato) mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e delle materie da trattare; l'avviso può anche contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della seconda convocazione, nonché, ove sia previsto l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione, le modalità di collegamento e le credenziali di accesso.

L'avviso di convocazione è inviato a tutti i soci, ai membri del Consiglio di Amministrazione e ai membri effettivi del Collegio Sindacale mediante raccomandata a.r. o telefax o posta elettronica, o con qualsiasi altro mezzo comunque idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento da parte dei rispettivi destinatari e deve essere ricevuto dai destinatari almeno otto (8) giorni prima dell'adunanza.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, se in esse sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e del Collegio sindacale ovvero abbiano dichiarato per iscritto di essere informati dell'assemblea e nessuno si oppone alla trattazione dell'ordine del giorno. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione e alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, deve essere data tempestiva comunicazione delle delibere assunte agli amministratori e sindaci non presenti.



Art. 15 – Riunione per videoconferenza o teleconferenza

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, con collegamenti in audio-videoconferenza o con qualunque altro metodo che garantisca l'identificazione dei partecipanti, alla condizione che vengano garantiti la collegialità del metodo e i principi di buona fede ed equità e parità tra i soci.

Ai fini della tenuta delle assemblee per audio-videoconferenza occorre che:

- possa essere accertata dal Presidente dell'Assemblea in qualsiasi momento l'identità dei soci intervenuti in proprio o rappresentati per delega e verificata la regolarità delle deleghe rilasciate;
- vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio del diritto di intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione;
- venga consentito agli intervenuti di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- venga consentito al Presidente dell'adunanza di svolgere le funzioni a lui spettanti, di regolare lo svolgimento dell'assemblea, di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e constare e proclamare adeguatamente i risultati delle votazioni.

A tal fine il Presidente dell'Assemblea può nominare uno o più scrutatori in ciascuno dei locali collegati in videoconferenza; il Segretario e il notaio hanno facoltà di farsi assistere da persone di propria fiducia presenti in ciascuno dei suddetti locali.

Art. 16 – Diritto di intervento e di diritto di voto

Ha diritto di voto qualsiasi socio iscritto come tale nel Registro delle Imprese e titolare di una Quota di qualsiasi categoria.

Possono intervenire in Assemblea i titolari di Quote di qualsiasi categoria cui spetta il diritto di voto. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare anche da terzi, non soci, mediante delega scritta nei limiti di legge e secondo quanto previsto dall'articolo 2479-bis cod. civ.

La delega per la singola assemblea ha effetto anche per l'eventuale seconda convocazione.

I relativi documenti sono conservati presso la Società.

Art. 17 – Presidenza dell'Assemblea

Le Assemblee devono essere presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da uno degli Amministratori.

In difetto, assumerà la funzione di Presidente il Socio o l'Amministratore designato dalla maggioranza degli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere a norma di legge e regolare la discussione, e stabilire le modalità per le singole votazioni, con esclusione del voto segreto.

Spetta all'Assemblea designare il Segretario.

La redazione del verbale anche nei casi in cui ciò non sia espressamente richiesto dalla Legge può essere affidata a un Notaio.

Art. 18 – Quorum e deliberazioni Assemblea

Lo svolgimento delle assemblee è disciplinato dalle norme di legge.

L'assemblea dei soci delibererà in base ai quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla legge per il cui computo si avrà riguardo collettivamente a tutte le Quote di ogni categoria.

Finché le Quote B siano almeno pari al 10% del capitale sociale, le delibere inerenti le seguenti materie (le "Materie Riservate di Assemblea") potranno essere approvate, solamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno l'80% (ottanta per cento) dell'intero capitale sociale:

- a) aumenti di capitale, diversi da quelli nelle fattispecie contemplate dagli articoli



2482-bis e 2482-ter cod. civ. ovvero necessari per ripristinare il rispetto delle previsioni dei contratti di finanziamento di cui sia parte la Società ovvero le sue società controllate in caso di violazione delle stesse ovvero al servizio di acquisizioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Società;

b) modificazioni dell'atto costitutivo che comportino la modifica in *peius* dei diritti dei Titolari di Quote B.

Le delibere che pregiudicano i diritti dei titolari di una determinata categoria di quote di partecipazione (A o B o C), per essere valide, dovranno essere approvate, oltre che dall'assemblea generale dei soci, anche da una determinata maggioranza dei titolari delle quote della categoria pregiudicata, mediante adozione di una loro specifica deliberazione collegiale ai sensi dell'art. 2479-bis c.c., con riconoscimento del diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso alla deliberazione pregiudicati da tali decisioni.

Art. 19 – Efficacia delle delibere assembleari

Ai sensi dell'art. 2377, co. 1, cod. civ., le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della Legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

AMMINISTRAZIONE

Art. 20 – Forme di amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri pari, secondo quanto deciso dall'Assemblea, a un minimo di 4 (quattro) e a un massimo di 5 (cinque), nominati dall'Assemblea con le modalità che seguono.

A tal fine, le Quote A hanno diritto di designare 2 (due) membri del Consiglio di Amministrazione – qualora l'Assemblea stabilisca in quattro il loro numero complessivo – ovvero 3 (tre) membri del Consiglio di Amministrazione – qualora l'Assemblea stabilisca in cinque il loro numero complessivo – e le Quote B hanno diritto di designare 2 (due) membri del Consiglio di Amministrazione.

Tali nomine avvengono con votazione separata delle Quote A e delle Quote B a maggioranza, nel contesto dell'assemblea chiamata a nominare il Consiglio di Amministrazione.

Le nomine eventualmente non effettuate con la procedura di cui sopra avvengono con le maggioranze di legge.

Gli amministratori possono essere anche non soci, rimangono in carica, secondo le determinazioni dell'Assemblea e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

Tutti gli amministratori mettono a disposizione della Società (i) il proprio curriculum professionale con evidenza degli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società e (ii) le dichiarazioni con le quali accettano l'incarico e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità.

Gli amministratori nominati devono comunicare alla Società la sopravvenienza di cause di incompatibilità.

Art. 21 – Presidente del Consiglio di Amministrazione

Salvo diversa decisione unanime dei soci, le Quote B hanno diritto di designare, con votazione a maggioranza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri il Presidente su indicazione della maggioranza degli amministratori nominati su designazione delle Quote B. In caso di assenza o impedimento del Presidente, presiede il soggetto designato a maggioranza.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina un Segretario,



che può essere anche non amministratore.

Art. 22 – Cessazione degli Amministratori in corso di mandato

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare per qualsivoglia motivo un amministratore, il Consiglio di Amministrazione procederà alla sostituzione mediante cooptazione, ai sensi dell'articolo 2386, comma 1, del codice civile, esclusivamente sulla base di candidature provenienti dagli amministratori designati dal socio che aveva designato l'amministratore cessato e non cessati e successivamente l'assemblea provvederà alla sostituzione nel rispetto dei diritti di designazione di cui all'Articolo 20.

Art. 23 – Rappresentanza

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato, nonché, ove nominati, ai consiglieri muniti di delega dal Consiglio.

I componenti del Consiglio di Amministrazione, anche se non in possesso di delega permanente, hanno la firma sociale e rappresentano la Società di fronte a terzi per l'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione di cui siano specificatamente incaricati.

Salvo diversa disposizione consiliare la rappresentanza legale spetta ai soggetti di cui ai precedenti commi in via disgiunta l'uno dall'altro.

Art. 24 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il funzionamento del Consiglio di Amministrazione è così regolato:

a) Convocazione:

a.i) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato, o infine, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età, quando lo ritenga necessario o quando ne facciamo richiesta scritta almeno due amministratori. La richiesta deve indicare gli argomenti ritenuti di particolare rilievo in relazione ai quali è chiesta la convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

a.ii) L'avviso di convocazione è inviato di norma a mezzo lettera raccomandata, fax o e-mail, o con qualsiasi altro mezzo comunque idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento da parte dei rispettivi destinatari almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione, ovvero, nei casi di urgenza, almeno 24 ore prima di quello fissato per la riunione. L'avviso indica il luogo, il giorno, l'orario dell'adunanza e le materie all'ordine del giorno. Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi per tele o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro possibile seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esaminati.

a.iii) Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di convocazione nella forma e nei modi sopra previsti, siano presenti anche in tele/video conferenza tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del Collegio sindacale ovvero siano presenti anche in tele/video conferenza la maggioranza sia degli amministratori sia dei sindaci in carica e gli assenti siano stati preventivamente informati della riunione e abbiano dichiarato per iscritto di non opporsi alla trattazione degli argomenti.

b) Presidenza

b.i) Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal presidente o in caso di assenza o impedimento dall'Amministratore Delegato, o infine, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal consigliere più anziano d'età.

c) Verbalizzazione

c.i) I verbali delle adunanze sono redatti dal Segretario del Consiglio di



Amministrazione e sottoscritti dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario.

c.ii) Le copie e gli estratti dei verbali certificati conformi dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario fanno prova a ogni effetto di legge.

Art. 25 – Poteri e Materie Riservate

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società. In particolare, esclusi soltanto gli atti che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea, il Consiglio ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene necessari od opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese in base ai quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla legge, fatta eccezione per le delibere sulle seguenti materie – riservate alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione e non delegabili – che saranno ritenute validamente adottate esclusivamente qualora approvate con la presenza e il voto favorevole di almeno due consiglieri nominati dal Titolare di Quote A e di almeno 1 consigliere designato dai Titolari di Quote B:

- (a) qualsiasi decisione che possa comportare una modifica sostanziale nell'attività svolta dalla società, incluso il lancio di nuovi prodotti e/o servizi, fatto salvo per quanto già espressamente previsto dal budget;
- (b) stipula o modifica di qualsiasi accordo con Parti Correlate;
- (c) approvazione del *business plan*, del *budget* e di piani industriali in genere, nonché di loro eventuali modifiche o aggiornamenti;
- (d) effettuazione di spese o investimenti, singolarmente o complessivamente, eccedenti le spese e investimenti previsti dal budget e superiori singolarmente a Euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero);
- (e) operazioni straordinarie, quali acquisizioni e dismissioni a qualsiasi titolo di aziende e di rami di azienda, acquisizioni di partecipazioni societarie o altri enti o costituzione di nuove società, acquisto, cessioni o stipula di licenze, attive o passive relative a marchi, brevetti o altri diritti di proprietà intellettuale;
- (f) affitto o comodato di aziende, rami d'azienda;
- (g) assunzione o modifica di finanziamenti a medio e lungo termine (in qualsiasi forma e con l'esclusione di quello oggetto dei contratti di finanziamento sottoscritti dalla Società), richiesta di fidejussioni od operazioni che comportino, comunque, l'assunzione di debiti finanziari a medio e lungo termine per un importo superiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) per singola operazione o a Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) per ciascun esercizio;
- (h) concessione a terzi di finanziamenti (in qualsiasi forma) e di garanzie (sia reali che personali) al di fuori dell'ordinaria operatività;
- (i) stipulazione di contratti di leasing eccedenti Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) per contratto, e comunque fino al limite massimo di Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) inteso come somma della quota capitale inclusa nei canoni residui da pagare;
- (j) stipulazione di contratti di consulenza, di collaborazione e, in generale, di lavoro autonomo, che comportino per singolo contratto un costo per la società superiore a Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) in un esercizio;
- (k) costituzione di *joint ventures* o di alleanze strategiche o stipula di contratti associativi di qualsiasi natura (ivi incluse associazioni temporanee di imprese) o creazione di società di nuova costituzione o sottoscrizione di aumenti di capitale in società di nuova costituzione o già esistenti, qualora non espressamente previsti nel budget annuale;
- (l) modifica dei criteri di applicazione dei principi contabili adottati nella redazione del bilancio e, in generale, delle politiche contabili e/o della data di chiusura



- dell'esercizio, salvo quelle richieste obbligatoriamente per legge;
- (m) emissione di titoli di debito;
 - (n) deliberazione di piani pensionistici e di piani di incentivazione a favore di amministratori, dipendenti o altri soggetti, ed esecuzione o modifica dei medesimi piani;
 - (o) esonero di dipendenti o collaboratori dal dovere di non concorrenza nei confronti della Società;
 - (p) deliberazioni inerenti il voto da esprimere negli organi sociali delle società od enti controllati o partecipati e il conferimento delle relative deleghe di voto, quando le delibere abbiano a oggetto le materie qualificate in assemblea dei soci;
 - (q) avvio di controversie giudiziali e arbitrali di valore superiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) e transazione o rinuncia a tali controversie.

Ai fini del presente articolo "Parti Correlate" ha il significato di cui al "Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate", adottato dalla Consob, ai sensi dell'art. 2391-bis del Codice Civile nonché degli artt. 113-ter, 114, 115 e 154-ter, del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato).

Art. 26 – Compensi

L'eventuale compenso spettante agli amministratori viene determinato dall'Assemblea all'atto della loro nomina; il compenso così determinato resta valido fino a diversa deliberazione dell'Assemblea. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute in relazione al loro ufficio.

Agli amministratori investiti di particolari cariche spetta la remunerazione determinata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Art. 27 – Organi delegati

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 cod. civ. e di cui al presente Statuto, proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Il Consiglio di Amministrazione può conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche ad altri membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 28 – Amministratore Delegato

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di designare il membro del Consiglio di Amministrazione che rivestirà la carica di Amministratore Delegato tra gli amministratori nominati su designazione del Titolare di Quote A.

Oltre ai poteri specificamente delegati dal Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato sono conferiti i poteri di rappresentare la Società in Italia e all'estero.

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 29 – Collegio Sindacale

Il controllo sulla gestione sociale è affidato al Collegio Sindacale il quale, ai sensi dell'art. 2403 cod. civ., vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

I requisiti dei Sindaci, la durata della carica, la loro retribuzione, i loro doveri e il funzionamento del Collegio sono disciplinati dall'art. 2397 cod. civ.

Il Collegio Sindacale è composto di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) membri supplenti ed è nominato dall'Assemblea, con le modalità di cui al presente Articolo, la quale ne fissa gli emolumenti e ne designa il Presidente.

Salvo diversa decisione unanime dei soci, la nomina dei membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale della Società avviene con le seguenti modalità:



(i) 2 (due) sindaci effettivi, a uno dei quali è attribuita la carica di Presidente, e 1 (un) sindaco supplente sono designati dalle Quote A;
(ii) 1 (un) sindaco effettivo e 1 (un) sindaco supplente sono designati dalle Quote B.
Le nomine eventualmente non effettuate con la procedura di cui sopra avvengono con le maggioranze di legge.

Art. 30 – Cessazione di sindaci in corso di mandato

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi ragione, di un membro del Collegio Sindacale, il sindaco in sostituzione è nominato, con la medesima carica, nella persona indicata dal socio che aveva in precedenza designato il sindaco cessato ai sensi dell'Articolo 29 che precede.

Il Collegio Sindacale può radunarsi anche in tele o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Art. 31 – Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da una società di revisione iscritta nell'apposito registro, individuata e disciplinata dalle disposizioni speciali riguardanti la revisione degli enti di interesse pubblico contenute nel decreto legislativo 27 gennaio del 2010, n. 39, su proposta motivata del Collegio Sindacale e ai sensi dell'art. 2409-bis e ss. c.c..

La Società incaricata della revisione legale dei conti esercita, anche mediante scambi di informazioni con il Collegio Sindacale, le funzioni di cui all'art. 2409-bis e ss. del codice civile.

BILANCIO ED UTILI

Art. 32 – Bilancio

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla redazione del bilancio.

Art. 33 – Utili

Gli utili risultanti dal bilancio regolarmente approvato, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere destinati a riserva o distribuiti ai soci, secondo quanto dagli stessi deciso.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 34 – Liquidazione e Scioglimento

La liquidazione e lo scioglimento della Società sono disciplinati dalle norme di legge.


Art. 35 – Foro Competente

Le eventuali controversie che insorgessero fra i soci o fra i soci e la Società saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Bologna, sempre nel rispetto delle inderogabili norme di legge in materia.

Art. 36 – Rinvio

Qualora la società perda la qualifica di PMI le clausole inserite nel presente Statuto ai sensi del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 mantengono efficacia limitatamente alle quote di partecipazione già sottoscritte.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, e salvo quanto previsto al precedente comma in materia di disciplina speciale applicabile alle PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata, si fa riferimento alle norme previste dal codice civile in materia di "società a responsabilità limitata".



Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 comma 2 del del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005.